



COMUNE DI COLLEPASSO  
Prov. di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FIGURA DEL  
“GARANTE DELLA PERSONA DISABILE”**

## **Art.1 DEFINIZIONI**

Il presente regolamento disciplina compiti e funzioni del “Garante della persona con disabilità”, istituito presso il Comune di Collepasso.

## **Art.2 NOMINA E REQUISITI**

Il Garante opera a titolo gratuito e viene scelto tramite avviso pubblico predisposto dal Settore Politiche Sociali ogni tre anni; l’incarico è rinnovabile per una sola volta.

Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

L’Ufficio del Garante della Persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale nominato dal Sindaco semprechè in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza e comprovata esperienza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;
- assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità;
- non sia membro di organismi elettivi o esecutivi nazionali, regionali, locali, politici, sindacali;
- non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; non sia amministratore di enti, società, imprese a partecipazione pubblica o vincolate con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;
- non sia collaboratore volontario o dipendente di patronati.**

Oltre a dover essere estraneo all’amministrazione, non dovrà ricoprire incarichi o ruoli di nessun genere nei partiti politici. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.

Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

### **Art.3**

#### **ATTIVITÀ E SEDE**

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; condivide i propri obiettivi e le azioni con il responsabile del Settore politiche Sociali e con il delegato/assessore Comunale alle Politiche Sociali.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, fornisce annualmente al Sindaco, al delegato e/o assessore alle Politiche Sociali e alla Commissione competente una relazione dettagliata delle attività svolte, che verrà discussa in Consiglio Comunale.

Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza e su richiesta ne riceve copia.

Esercita la propria attività a titolo gratuito e con mezzi e strutture proprie; in caso di necessità può chiedere al Comune – previa richiesta anticipata – la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di attività connesse all'esercizio della propria carica.

Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale (mail da individuare), lo stesso potrà disporre, altresì, di un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente regolamento.

### **Art.4**

#### **FUNZIONI**

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa specifica, inerente i diritti delle persone con disabilità a livello regionale, nazionale, comunitaria e internazionale, in particolare dalla Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18, dalla Costituzione della Repubblica art.2, 3, 4, 38, dalla Legge 5 Febbraio 1992, n.104;

### **Art.5**

#### **OBIETTIVI E FINALITÀ**

Il ruolo del Garante, a supporto dell'Amministrazione comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale.

A tal fine il Garante:

- comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predisponde una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta

Convenzione nel territorio comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;

- interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte provenienti da un disabile o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno, da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle Persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al Disabile;
- interviene in materia di programmazione, individuazione e reperimento di finanziamenti;
- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni che si occupano di disabili e/o delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza dell'handicap e dei mezzi di tutela attraverso iniziative che ritiene più opportune, per la diffusione di informazioni e buone pratiche atte a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente in materia di persone con disabilità ed esprime valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali destinati alle persone con disabilità;
- collabora con l'Amministrazione Comunale alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti nel Comune di Collepasso avvalendosi della collaborazione di volontari scelti di concerto con il Sindaco tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta presso l'Ufficio dei Servizi Sociali;
- propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;
- informa il Sindaco, l'Assessore competente e la Commissione comunale competente sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti;

L'attività del Garante riguarda, inoltre, la facoltà di: • accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, segnalando all'Assessore per le politiche sociali e al Responsabile del Settore Servizi sociali le carenze o i comportamenti omissivi, ovvero non corretti, adottati dal personale inerenti alla applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinano uno specifico pregiudizio alla Persona disabile; • informare le persone che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, indirizzandole verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio; • controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

**Art.6**  
**NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.

**Art.7**  
**GRATUITA' DEL SERVIZIO**

Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico ed allo stesso non spetta alcun rimborso spese.

**Art.8**  
**OREVOCA**

Il Sindaco può rimuovere dalla carica il Garante se viene accerta la mancanza di uno dei requisiti previsti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.